

Alcune osservazioni sull'effettività del principio delle pari opportunità

di Laura Lorello

SOMMARIO: 1. Le radici dell'effettività del principio delle pari opportunità – 2. L'effettività del principio delle pari opportunità nel caso della Puglia – 3. La posizione del Tar Puglia – 4. La diversa posizione del Consiglio di Stato – 4.1. L'apertura del Tar Lazio – 5. Il Consiglio di Stato chiama in causa la Corte costituzionale – 6. La posizione del Tar Sicilia – 7. Ancora un lungo cammino per dare effettività al principio delle pari opportunità?

1. *Le radici dell'effettività del principio delle pari opportunità*

La sentenza del Tar Sicilia del 4 ottobre 2021¹, decidendo sul ricorso² promosso contro due decreti del Presidente della Regione siciliana del gennaio dello stesso anno, di nomina di due assessori di sesso maschile, ha riproposto la questione dell'effettività del principio della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, sancito dall'art. 51.1 Cost.

Si tratta di una questione che riveste particolare rilievo e rispetto alla quale la giurisprudenza amministrativa ha assunto posizioni diverse nel corso degli ultimi due anni; posizioni che si ritiene utile esaminare in queste brevi note.

Sembra opportuno avviare l'analisi da quanto affermato dalla Corte costituzionale già nell'ordinanza n. 39 del 2005, nella quale, il giudice costituzionale, pur dichiarando la manifesta infondatezza della questione sollevata³, precisava che il nuovo testo dell'art. 51.1 Cost. (come riformato dalla l. c. n. 1 del 2003) contemplava adesso l'impegno della Repubblica a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne con appositi provvedimenti e, per questo, non poteva più considerarsi solo come «una sorta di specificazione» del principio di eguaglianza formale dell'art. 3.1⁴. Con ciò veniva reso esplicito il legame con il profilo sostanziale dell'eguaglianza e, quindi, con il secondo comma dell'art. 3 Cost. e, al tempo stesso, veniva dato fondamento costituzionale ad interventi positivi del legislatore volti a realizzare la parità tra i sessi.

¹ Tar Sicilia, sez. I, sentenza 4 ottobre 2021, n. 2744.

² Del 2/2/2021.

³ Corte costituzionale, ordinanza 12 gennaio 2005, n. 39. La questione sollevata dal Consiglio di Stato riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 61.1, a) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte con cui riserva alle donne, a garanzia delle pari opportunità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l'accesso alla Pubblica amministrazione, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. nel vecchio testo. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, proprio perché il giudice remittente non aveva tenuto conto dell'intervenuta revisione costituzionale dell'art. 51.

⁴ Corte cost. n. 39/2005, Cons. 5.

Ma la Corte costituzionale ha proseguito oltre in questo cammino, con la sentenza n. 4 del 2010⁵, relativa alla legittimità costituzionale della doppia preferenza di genere, prevista dalla legge elettorale della regione Campania. Qui il giudice costituzionale ha evidenziato l'esigenza di dare «effettività al principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale»⁶, esigenza che, nel caso esaminato, giustificava la misura introdotta dal legislatore regionale, la doppia preferenza di genere appunto, configurata come «misura di riequilibrio»⁷, perfettamente compatibile con il quadro costituzionale e statutario.

E ancora, nella sentenza n. 81 del 2012⁸, la Corte costituzionale ha riconosciuto al principio delle pari opportunità tra uomini e donne il carattere di *principio giuridico* a tutti gli effetti, di *canone di legalità* in grado di limitare «gli spazi della discrezionalità politica» e «di requisito di legittimità e di validità dell'atto»⁹.

Sulla base di queste premesse, si può procedere ad analizzare alcune vicende concrete che hanno visto protagonisti i giudici amministrativi.

2. *L'effettività del principio delle pari opportunità nel caso della Puglia*

Una prima occasione in cui la dimensione di effettività del principio delle pari opportunità è stata oggetto di attenzione, è quella delle elezioni del Consiglio regionale pugliese, svoltesi nello scorso settembre 2020. In quell'occasione, come è noto, il governo nazionale era dovuto intervenire, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 120.2 Cost.¹⁰, con il decreto-legge n. 86, per garantire che la competizione elettorale si svolgesse nel rispetto delle pari opportunità, attraverso la previsione dell'introduzione della doppia preferenza di genere, non contemplata dalla legge elettorale pugliese¹¹.

⁵ Corte costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 4.

⁶ *Ibidem*, Cons. dir. 3.1.

⁷ *Ibidem*, Cons. dir. 3.3.

⁸ Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 81. Il Tar Campania aveva annullato, e il Consiglio di Stato aveva poi confermato la sua decisione, l'atto con cui il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un assessore della Giunta (Decreto n. 136 del 16/7/2010, Affari generali della Presidenza collegamenti e con gli assessori). In esito a tale nomina, la Giunta era risultata composta da 11 uomini e una sola donna, in contrasto con quanto previsto dall'art. 46.3 Statuto Campania, che richiede che le nomine degli assessori siano disposte nel «rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini». Il ricorso era stato presentato da una donna avvocato, che, alle dimissioni dell'assessore sostituito con decreto presidenziale impugnato, si trovava nelle condizioni per essere nominata al suo posto. La mancata nomina riproponeva «il disequilibrio, già determinatosi in occasione della prima tornata di investiture, tra componenti di sesso femminile e componenti di sesso maschile, in violazione del dettato dell'art. 46 comma 3, dello Statuto della Regione Campania», Corte costituzionale n. 81/2012, fatto, 2.

⁹ *Ibidem*, Cons. dir. 4.2.

¹⁰ E dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

¹¹ La previsione della doppia preferenza di genere, insieme alla soglia massima del 60% di

Infatti, la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2¹² si limitava a prevedere la possibilità di esprimere un solo voto di preferenza (art. 7) e, riguardo alla composizione della lista, l'art. 8.13, allo scopo di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi, prevedeva la soglia limite del 60% di candidati dello stesso sesso, accompagnata dalla sanzione della mancata erogazione dei contributi al gruppo consiliare, nel caso di violazione della soglia¹³. La sanzione non comportava la dichiarazione di inammissibilità della lista, poiché veniva applicata successivamente alle elezioni, e rendeva, di fatto, priva di reale efficacia la prescrizione della soglia del 60%.

Nel provvedimento d'urgenza il governo fondava l'esercizio del suo potere sostitutivo nella «tutela dell'unità giuridica della Repubblica», espressamente menzionata dal comma 2 dell'art. 120 Cost., con ciò riconoscendo che quella stessa unità giuridica trova compiuta garanzia anche nell'attuazione concreta del principio della parità di accesso alle cariche elettive¹⁴. Di conseguenza, il mancato recepimento del principio delle pari opportunità, prescritto dalla legislazione statale (l. n. 165/2004 e l. n. 20/2016) si configurava come mancato rispetto «di norme», indicato dall'art. 120.2, che legittimava l'adozione del decreto-legge¹⁵; e quel mancato recepimento connotava del carattere di straordinaria urgenza e necessità l'esigenza di dare attuazione al principio delle pari opportunità dell'art. 51 Cost., fondandone, anche, così l'immediata precettività.

candidati dello stesso sesso, era stata introdotta dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali».

¹² L. reg. 28 gennaio 2005, n. 2 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.».

¹³ La mancata erogazione riguardava i contributi ai gruppi consiliari e poteva giungere fino ad un massimo della metà e per il periodo della sola prima annualità.

¹⁴ T. GROPPI, «*La Costituzione si è mossa*»: la precettività dei principi costituzionali sulla parità di genere e l'utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della Regione Puglia, in www.federalismi.it, paper 9/9/2020, fa notare come il riferimento alla tutela dell'unità giuridica della Repubblica costituisca un cambio di rotta rispetto a quanto riportato nell'atto di diffida, nel quale si faceva leva sulla configurazione del principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che l'art. 120.2 prescrive di tutelare «prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». Secondo l'A. nel testo dell'art. 120.2 i livelli essenziali delle prestazioni rappresentano una «specificazione» dell'unità giuridica della Repubblica: «la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

¹⁵ T. GROPPI, «*La Costituzione si è mossa*», cit., 10 ss. mette in luce i rilievi positivi e negativi che sono seguiti all'adozione del d. l. 86, tra i quali vi è quello relativo alla scelta del provvedimento d'urgenza, non utilizzabile, a norma dell'art. 15.2 b) legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia elettorale, nel rispetto della riserva di assemblea stabilita dall'art. 72.4 Cost. Tuttavia, si può concordare con l'A. sul fatto che il dl non abbia ad oggetto la materia elettorale in sé (11), quanto piuttosto la garanzia di un diritto fondamentale, per un corretto svolgimento della competizione elettorale, quale è la parità di accesso alle cariche elettive.

Dalla successiva competizione elettorale, tuttavia, su 50 consiglieri, sono risultate elette solo 8 donne, rivelando così che la semplice introduzione della doppia preferenza di genere, avvenuta con il d. l. 86, non aveva avuto un reale effetto di riequilibrio nella composizione del consiglio regionale della Puglia.

Da qui, è scaturito il ricorso presentato al Tar Puglia-Bari¹⁶, ad iniziativa di alcuni cittadini elettori, che hanno chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione dell'elezione di alcuni consiglieri, in quanto appartenenti a liste composte in violazione della soglia massima del 60% di candidati dello stesso sesso. Secondo i ricorrenti, infatti, la l. n. 20/2016, oltre alla doppia preferenza di genere, prescrive che le liste non possano contenere un numero di candidati di un sesso superiore al 60% del totale. La legge elettorale pugliese, all'art. 8.13, come ricordato, prevedeva già una simile prescrizione per la formazione delle liste, ma essa da un lato non aveva mai ricevuto concreta attuazione e dall'altro era accompagnata dalla blanda misura di una sanzione pecuniaria, cioè la mancata attribuzione dei contributi al gruppo consiliare, peraltro comminata successivamente alle elezioni, senza alcun effetto preclusivo sulla partecipazione alla competizione elettorale delle liste non in regola. Lo svolgimento della tornata

¹⁶ Il ricorso (n. 1354 del 2020) ha ad oggetto, più specificamente, l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale presso la Corte di appello di Bari di proclamazione degli eletti al consiglio regionale, in riferimento all'elezione di sei candidati di due liste, che hanno preso parte alla competizione senza rispettare la soglia del 60% di candidature dello stesso sesso, prescritta dalla l. n. 20/2016. Sotto il profilo del Diritto, nel ricorso si lamenta che le disposizioni della l. reg. n. 2/2005 (art. 8.13 e 13, art. 10.1 e art. 2.9 e) siano in contrasto con diverse disposizioni costituzionali: art. 51.1, art. 117.7, art. 3.2, art. 122.1, questa in riferimento, in qualità di norma interposta, all'art. 4 c) bis, n. 1 della l. n. 165/2004, come modificata dall'art. 1.1 della l. n. 20/2016; e infine art. 123.1, in riferimento all'art. 6 Stat. Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii.). In particolare, riguardo all'art. 8.13 della l. reg. n. 2/2005, si contesta che la soglia limite del 60% possa essere violata senza alcuna reale conseguenza, poiché l'accertamento della avvenuta violazione non comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, ma solo l'eventuale e successiva applicazione della sanzione pecuniaria costituita dalla semplice riduzione delle somme erogate al gruppo consiliare (gruppo di non sicura costituzione), fino al massimo della metà e per il solo primo anno della consiliatura. Si tratta di una misura che, agendo *ex post*, non è in grado di incidere sul risultato elettorale ormai consolidato, permettendo che l'intera procedura si svolga in contrasto con le finalità per cui la legge prevede misure di riequilibrio della rappresentanza di genere. A rendere più grave la situazione di illegittimità, ancora secondo i ricorrenti, si aggiunge il fatto che la legislazione regionale prevede specifiche disposizioni che escludono liste con un numero di candidati inferiore al minimo o con un non sufficiente numero di sottoscrizioni, eliminando i candidati in esubero privi di qualche requisito, ma nulla dispone nel caso di mancato rispetto della soglia del 60%. In tal modo, proseguono i ricorrenti, risulta chiaro che una misura destinata ad operare su una competizione elettorale già chiusa non può dirsi realmente efficace nella prospettiva della garanzia della parità di accesso alle cariche elettive. Si pone, quindi, la questione della *effettività* del principio delle pari opportunità e delle vie attraverso cui realizzarla (10-11). Altro profilo di illegittimità riguarda la formulazione dell'art. 4.1, nel testo della l. n. 20/2016, che, con l'espressione "in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale" pone un obbligo preciso a chi è chiamato a definire le liste, obbligo che non può essere disatteso.

elettorale era risultato, pertanto, falsato proprio perché vi avevano preso parte liste che avrebbero dovuto esserne escluse¹⁷.

3. *La posizione del Tar Puglia*

La sentenza del 16 gennaio 2021¹⁸, con la quale il Tar Puglia ha respinto il ricorso¹⁹, costituisce un primo momento di confronto sul tema dell'effettività del principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Infatti, il giudice amministrativo affermava che «per quanto suggestiva», possa essere la ricostruzione proposta (dai ricorrenti), l'art. 51 Cost. va inserito nella categoria dei «principi di ordine generale, la cui attuazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario»²⁰. Ciò anche in riferimento alla legislazione elettorale regionale, materia di potestà legislativa concorrente, ex art. 117.3 e art. 122.1 Cost., e materia che il legislatore regionale può disciplinare nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge statale, nel caso di specie la l. n. 165/2004, come modificata in ultimo dalla l. n. 20/2016. Tale disciplina, secondo il giudice amministrativo, va intesa «quale principio rivolto all'indirizzo dei legislatori regionali e non quale norma di dettaglio vincolante sotto ogni profilo attuativo». Una diversa configurazione, che volesse qualificare la normativa statale come vincolante rispetto alle scelte del legislatore regionale, si porrebbe in contrasto con la previsione costituzionale che «impone al legislatore statale di intervenire in materia di legislazione concorrente solo con norme di principio»²¹.

In questo modo, il Tar Puglia ha preso una precisa posizione rispetto alla questione dell'effettività del principio della parità di accesso alle cariche elettive, escludendola espressamente e relegando lo stesso a «principio di ordine genera-

¹⁷ Nel ricorso si legge che su 50 candidati proclamati eletti, ben 6 provengono da liste che contenevano un numero di candidati di un sesso eccedente il 60%, liste che, quindi, avrebbero dovuto essere escluse. Su di esso si è espresso il Tar Puglia, sez. III, con la sentenza 16 gennaio 2021, n. 95.

¹⁸ Tar Puglia n. 95/2021.

¹⁹ Al di là della richiesta di annullamento degli esiti della consultazione elettorale regionale, l'intento dei ricorrenti era quello di far sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge elettorale regionale n. 2/2005 (si trattava dell'art. 8.13 e 3, dell'art. 10.1 e dell'art. 29 e), Tar Puglia n. 95/2021, Fatto e diritto, 3) per contrasto con gli articoli 51.1, 117.7, 3.2, 122.1 e 123.1 della Costituzione. In particolare, come già evidenziato, la previsione della sola sanzione pecuniaria dell'art. 8.13 della l. reg. n. 2/2005, senza quella della esclusione dalla competizione elettorale delle liste non rispettose della soglia del 60%, non si mostrava idonea a dare garanzia di «tutela effettiva del principio della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive» (punto 6). Nella prospettazione dei ricorrenti, dunque, tale principio possedeva già natura cogente e era immediatamente vincolante, senza che vi fosse la necessità di un intervento di attuazione del legislatore regionale.

²⁰ Tar Puglia n. 95/2021, punto 6.

²¹ *Ibidem*, punto 7.

le», che attende di essere reso concreto dall'opera del legislatore, in questo caso quello regionale²².

4. *La diversa posizione del Consiglio di Stato*

Tuttavia, la decisione del Tar Puglia del 2021, lungi dal dare una risposta definitiva all'interrogativo relativo alla immediata operatività del principio, non sembra aver trovato conforto nella giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo d'appello, infatti, ha avuto modo di occuparsi del principio delle pari opportunità in una prima occasione alla fine del 2020, cioè precedentemente alla decisione del Tar Puglia, assumendo una posizione ben diversa.

In particolare, l'organo amministrativo con l'ordinanza del 18 dicembre 2020²³, n. 9208, adottata in via cautelare, aveva sospeso le elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori Commercialisti²⁴, poiché il relativo regolamento elettorale non contemplava il rispetto del principio delle pari opportunità.

In particolare, il Consiglio aveva affermato che il fatto che non vi fosse «una norma primaria in grado di individuare integrazioni del sistema elettorale che assicurino il rispetto del precetto costituzionale» dell'art. 51 Cost.²⁵ non valeva ad escludere l'illegittimità del regolamento elettorale, per contrasto con il principio delle pari opportunità. E ciò perché, così argomentando, tale principio sarebbe stato declassato nella sua capacità immediatamente vincolante e nella sua precettività, ripristinando «la distinzione tra norme costituzionali precettive e norme costituzionali meramente programmatiche (le quali non sarebbero immediatamente precettive), ripudiata sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1956». Aggiungeva poi il Consiglio di Stato che una simile prospettazione «finisce per introdurre una sfera di insindacabilità dei regolamenti, pur in caso di acclarato contrasto con la disciplina di rango costituzionale, qualora tale disciplina non sia già passata per il filtro della legislazione ordinaria»²⁶.

²² *Ibidem*, punto 6.

²³ Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 18 dicembre 2020, n. 9208.

²⁴ Una dottoressa commercialista aveva impugnato il regolamento vigente in materia di elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei revisori dei conti, di fronte al Tar Lazio, chiedendone la sospensiva (insieme al provvedimento che fissava la data delle elezioni), poiché esso non conteneva alcuna disposizione volta «a contrastare le discriminazioni di genere ed a promuovere le pari opportunità» (Cons. St. n. 9208/2020, 4). Anche in questa ipotesi si chiedeva, altresì, di sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa al regolamento in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost. Il Tar Lazio aveva respinto l'istanza cautelare e il relativo provvedimento (Tar. Lazio, Roma, sez. I, ordinanza 12 novembre 2020, n. 6927) era stato poi impugnato di fronte al Consiglio di Stato.

²⁵ Cons. St. n. 9208/2020, Diritto, punto 6.

²⁶ *Ibidem*, Diritto, 6.

In sostanza, il giudice amministrativo d'appello qui non solo riconosce la precettività immediata del principio e la sua capacità di vincolare il potere normativo, a qualunque livello esercitato, ma si preoccupa di evitare che il mancato intervento del legislatore crei *un'area grigia*, nella quale sia possibile introdurre disposizioni in «acclarato contrasto con la disciplina di rango costituzionale».

4.1. *L'apertura del Tar Lazio*

Nella successiva decisione di merito, del 22 aprile 2021²⁷, il Tar Lazio ha accolto il ricorso, sul presupposto che il principio delle pari opportunità dell'art. 51 Cost. rappresenta una «una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione»²⁸.

Il giudice amministrativo ha, poi, evidenziato il necessario coinvolgimento, nella sua promozione, di tutti i soggetti dell'ordinamento costituzionale, esplicitato dal riferimento espresso alla Repubblica, e con ciò ha ritenuto «superata la questione del carattere precettivo o programmatico della disposizione»: il legislatore potrà e dovrà fondare su di essa l'intervento promozionale, scegliendone solo «mezzi e modalità»; ma anche «il potere amministrativo» risulterà *impegnato* nella stessa direzione, essendo chiamato «ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ad eliminare gli ostacoli al principio di parità di accesso alle cariche elettive»²⁹.

Ma il Tar Lazio va anche oltre, richiamando una precedente giurisprudenza amministrativa, e confermando il «valore di norma immediatamente vincolante» dell'art. 51 Cost., in grado di «conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale»³⁰.

Rilevante è anche il riferimento all'art. 97 Cost., poiché per il Tar Lazio l'equilibrio tra i due sessi assume «un'ulteriore dimensione funzionale», in quanto acquista la natura di strumento di attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 Cost.³¹

Qui viene citata una decisione del Tar Lazio del 2011³², nella quale si legge

²⁷ Tar Lazio, sez. I, sentenza 22 aprile 2020, n. 4706.

²⁸ *Ibidem*, Diritto punto 9, così seguendo quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 39/2005, e cioè che il nuovo testo dell'art. 51.1 Cost. «non si limita più a disporre che “la diversità del sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa”», rappresentando solo «una sorta di specificazione» del principio di eguaglianza formale dell'art. 3.1; diversamente la nuova formulazione «assegna ora alla Repubblica anche un compito di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini», Considerato, punto 5.

²⁹ *Ibidem*, Diritto punto 10.

³⁰ *Ibidem*, Diritto, punto 10.

³¹ *Ibidem*, Diritto, punto 11.

³² Tar Lazio, sez. II, sentenza 25/7/2011, n. 6673.

che «l'equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica»³³.

Dunque, in questa sentenza il Tar Lazio non solo segue ma rafforza quanto affermato dal Consiglio di Stato, non esitando a riconoscere immediata capacità vincolante al principio delle pari opportunità e attribuendo allo stesso *un'ulteriore dimensione funzionale*, quella cioè di strumento di attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione dell'art. 97 Cost.

5. *Il Consiglio di Stato chiama in causa la Corte costituzionale*

Il Consiglio di Stato è tornato poi a pronunciarsi sulla questione dell'effettività del principio della parità di accesso alle cariche elettive, questa volta dopo la sentenza del Tar Puglia del 16/1/2021, prima esaminata, e lo ha fatto nell'ordinanza del 4/6/2021, con la quale è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della normativa nazionale relativa all'elezione dei consigli comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti³⁴ rispetto agli articoli 51.1, 3 e 117.1 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 14 Cedu e all'art. 1 Prot. Add n. 12³⁵.

In particolare, il giudice amministrativo d'appello ha qui ritenuto che la mancata previsione, all'interno della normativa per le elezioni nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di una disposizione sanzionatoria per le liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi costituisca una violazione del principio della parità di accesso alle cariche elettive dell'art. 51 Cost.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la «natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica» della disposizione, nonché l'estensione dell'impegno all'adozione delle relative misure promozionali all'intera Repubblica³⁶. Viene anche valorizzata la partecipazione politica, rispetto alla quale le diseguglianze vanno eliminate, in quanto la stessa esprime la «possibilità di rendersi portavoce di un centro di interessi», quale

³³ *Ibidem*, Diritto, punto 11.

³⁴ Si tratta dell'art. 71.3 bis del D.lgs. 18 agosto 2020, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e degli artt. 30, d) ed e) del D.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

³⁵ Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294, reg. ord. Corte costituzionale 130/2021.

³⁶ Cons. St. n. 4294/2021, punto 15.

«patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere»³⁷.

E se questa esigenza, prosegue il Consiglio di Stato, riceve piena concretizzazione nella disciplina per l'elezione del Parlamento Europeo, delle Camere, dei Consigli regionali e comunali, pur se con strumenti diversi, invece *arretra*, perdendo la sua effettività, nel caso della normativa per l'elezione dei consigli dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Qui, rileva il giudice amministrativo d'appello, «la tutela della parità di genere “cede” in contesti aggregativi di modeste dimensioni, nonostante questi rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese»: per questi il principio della parità di accesso alle cariche elettive non possiede alcuna effettività, a causa della carenza di sanzioni per le liste che non ne siano rispettose³⁸.

In sostanza, non sembrano esserci margini per escludere la piena precettività del principio, la cui tutela risulta ancora più importante nel campo della partecipazione politica.

Le due posizioni del Consiglio di Stato esaminate, pur espresse in contesti diversi e in situazioni processuali diverse, sembrano, tuttavia, collocarsi lungo la medesima direttrice: quella del riconoscimento di piena effettività ed operatività al principio delle pari opportunità dell'art. 51 Cost., in sintonia con quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2005.

6. *La posizione del Tar Sicilia*

Su questo terreno si muove la recente decisione del Tar Sicilia del 4/10/2021.

La vicenda, come già ricordato, trae origine dai due decreti con i quali il Presidente della giunta regionale siciliana aveva provveduto a nominare due assessori della Giunta regionale, entrambi uomini, in sostituzione di due assessori dimissionari, un uomo nel primo caso ed una donna nel secondo³⁹.

³⁷ *Ibidem*, punto 15.

³⁸ *Ibidem*, punto 19. Aggiunge il Consiglio di Stato che «In tema di parità di genere, non può dirsi supportata da razionalità la misura che esclude dall'ambito della sua applicazione milioni di cittadini – e specialmente di cittadine – per il solo fatto di vivere in aree urbane a bassa densità demografica. Nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica esclude che in questi Comuni sia superfluo un intervento promozionale del legislatore. Intervento che, anzi, può risultare talora indispensabile per le minori opportunità che alcuni piccoli o piccolissimi offrono rispetto alle grandi aree urbane.», 20.

³⁹ Si tratta del decreto del Presidente della regione Sicilia 4/1/2021, n.01/Area1/S.G. e del decreto del Presidente della regione Sicilia 4/1/2021n.02/Area1/S.G., l'uno relativo alla nomina del sig. A. Scilla, in sostituzione del sig. E. Bandiera, l'altro alla nomina dell'avv. M. Zambuto, in sostituzione della sig. B. Grasso.

I ricorrenti contestavano che, con le intervenute nomine, la giunta regionale, originariamente composta oltre che dal presidente, da 11 uomini e una sola donna, risultava formata da 12 uomini, senza alcun componente di genere femminile. A riguardo richiamavano l'art. 3 della legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale), che dispone al comma 1: "Dopo la proclamazione il presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, proponendoli ai rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo". La concreta applicazione di questa disposizione avrebbe richiesto la presenza di 4 componenti di genere femminile. Le sostituzioni operate, invece, avevano *azzerato* «la presenza femminile in aperta violazione delle disposizioni dell'art. 3»⁴⁰.

In particolare, con il primo motivo di ricorso si lamentava la violazione del principio costituzionale della parità di genere, principio che sarebbe dotato di un "contenuto immediatamente dispositivo", così come da "immediata efficacia dispositiva" sarebbe caratterizzata la disposizione dell'art. 3.1 della l. reg. n. 26/2020, tanto da rendere inammissibile una giunta composta da assessori di un solo genere. La natura vincolante del principio della parità di genere dell'art. 51 Cost., in sostanza, avrebbe imposto di rispettare la previsione di un terzo di membri del sesso meno rappresentato, pur se la disciplina regionale non era ancora vigente⁴¹.

Con il secondo motivo, si deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. reg. n. 26/2020, in riferimento agli artt. 3, 11, 51 e 117 Cost., in quanto il differimento dell'entrata in vigore della previsione dell'art. 3.1 alla XVIII legislatura regionale doveva essere limitato alla sola misura della presenza del genere sottorappresentato, cioè un terzo, e non anche alla necessità che la giunta rispettasse fin da subito la parità di genere nella sua composizione. In sostanza, una paritaria composizione dell'organo andava assicurata già nella legislatura corrente, «rimanendo comunque possibile una rappresentanza diversa da un terzo, in occasione delle surroghe dell'organo che possono verificarsi durante la vita politico-amministrativa dell'ente»⁴².

Il Collegio giudicante ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

In primo luogo, la previsione della XVIII legislatura come termine di applicazione della previsione dell'art. 3.1 della l. reg. n. 26/2020 (art. 1, 1 e 2 l. reg. n. 26/2020) rendeva impossibile anticipare la vigenza della disposizione e, con essa, l'applicazione del principio della parità di genere, così come disegnato nella legislazione regionale, che si assume, quindi, privo del requisito della immediata operatività. La chiarezza del testo della normativa regionale, per il Tar, faceva ritenere «l'interpretazione costituzionale orientata prospettata dai ricorrenti»

⁴⁰ Tar Sicilia, sez. I, sentenza 4 ottobre 2021 n. 2744, Diritto, punto 3.

⁴¹ *Ibidem*, Diritto, punto 3.1.

⁴² *Ibidem*, Diritto, punto 3.2.

«inammissibile stante che detta operazione ermeneutica deve essere in ogni caso compatibile con il portato semantico della disposizione»⁴³.

In secondo luogo, il giudice amministrativo argomenta l'infondatezza delle censure proposte descrivendo una relazione, tra il principio della parità di genere e quello del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, all'interno della quale sembra vada data preferenza e prevalenza al secondo rispetto al primo.

In particolare, sembrerebbe delineato un rapporto conflittuale tra il principio della parità di accesso alle cariche elettive (art. 51.1 Cost.) e quello del buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).

Più nel dettaglio, il Tar Sicilia richiama la decisione del Tar Puglia, Lecce dell'8 gennaio 2020, n. 13, affermando che «*se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, nondimeno il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico – amministrative costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio sia di democraticità, sancito dall'art. 1 Cost., sia di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Conseguentemente, il rispetto di detto principio*» cioè di quello della pari opportunità, «*non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politiche-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicarsi*»⁴⁴.

Una simile ricostruzione sembra prospettare, dunque, un contrasto tra il principio delle pari opportunità e quello del buon andamento della pubblica amministrazione, contrasto che sembrerebbe, tuttavia, portare non già ad un bilanciamento tra gli stessi, come richiesto dal sistema costituzionale, ma al sacrificio del primo, le pari opportunità, a vantaggio del secondo, il buon andamento dell'amministrazione. In sostanza, una prospettiva conflittuale, che impone una scelta secca tra l'uno o l'altro, lontana dalla dimensione armonizzante e conciliante che connota l'impianto della Costituzione repubblicana.

Il riferimento alla decisione del Tar Puglia, in verità, richiede di precisare il contesto dal quale la pronuncia richiamata ha avuto origine.

Si trattava di una vicenda relativa alla composizione della giunta del Comune di Martignano (di poco più di 1500 abitanti), formata da tre uomini, il sindaco e due assessori, la cui nomina era avvenuta successivamente al tentativo, esperito inutilmente dal Sindaco, di coinvolgere componenti di sesso femminile⁴⁵.

⁴³ *Ibidem*, Diritto, punto 4.1.

⁴⁴ *Ibidem*, Diritto, punto 4.2.

⁴⁵ Tar Puglia, Lecce, sentenza 8 gennaio 2020, n. 13, punto 4, «Ciò posto, dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che il Sindaco ha esperito una preventiva adeguata attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia rivolta a cittadine non facenti

Va precisato che, in questa decisione, il giudice amministrativo non nega affatto l'effettività del principio delle pari opportunità, anzi conferma che «i principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell'ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁴⁶. Aggiunge anche che «secondo convincimento giurisprudenziale consolidato, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi» la parità tra i sessi e «conseguentemente le reciproche pari opportunità» devono essere garantite, «evitando che l'esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (...)»⁴⁷.

In questa prospettiva, il mancato rispetto del principio delle pari opportunità, pur possibile, deve però essere ancorato alla «effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge»⁴⁸. Solo in questo caso, dunque, la composizione della giunta comunale potrà non rispecchiare la necessaria presenza di componenti di entrambi i generi; ma si tratta di un'eccezione, che deve avere fondate e adeguate motivazioni, così come era avvenuto nel caso di specie.

parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 24, co. 2 dello Statuto Comunale. In particolare, con note prot. 1845, 1846 e 1847 del 3 giugno 2019 è stato chiesto alle 3 consigliere elette nella lista collegata alla candidatura del Sindaco la disponibilità ad assumere le funzioni assessorili, ma hanno tutte rifiutato espressamente la nomina con note prot. n. 1849, 1852 e 1856 del successivo 4 giugno. Ancora, rileva il Collegio che il decreto oggetto di gravame motiva espressamente in ordine all'avvenuto previo espletamento dell'attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile e alle ragioni sottese alla mancata applicazione del principio delle pari opportunità. Invero, si legge testualmente nel provvedimento de quo: “considerato che è stata esperita dal sottoscritto una preventiva attività istruttoria, in atti, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia rivolta a cittadine non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 24, co. 2 dello Statuto Comunale; rilevato che non sono pervenute al sottoscritto disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile», p. 9.

⁴⁶ A queste fonti il Tar Puglia aggiunge «Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che “l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”, e l'art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs n.267/2000) prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”. Ancora, l'art. 4 dello Statuto Comunale rubricato “Pari opportunità” prevede: “Negli Organi Collegiali del Comune – Consiglio, Giunta, Commissioni; Comitati, Consulte ecc. ..., negli Enti ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi”», Tar Puglia n. 13/2020, punto 4, p. 7.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 7.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 8.

Il carattere particolare della vicenda esaminata ed oggetto della decisione del Tar Puglia del 2020, non sembra, in tal senso, prestarsi a possibili estensioni a casi e contesti differenti.

Ancora, riguardo al rapporto tra il principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e il principio delle pari opportunità, può essere utile riprendere quanto affermato dal Tar Lazio, nella decisione del 22 aprile 2020, n. 7724, richiamando una precedente sentenza del 2011 citata⁴⁹. In questa pronuncia, come già ricordato, il principio della parità di genere, inteso come «equilibrata partecipazione di uomini e donne», lungi dall'essere un ostacolo al buon andamento della pubblica amministrazione, come sembra ricavarsi dalle parole del giudice siciliano⁵⁰, si rivela quale «nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica»⁵¹.

Di rilievo è anche l'affermazione del legame essenziale che unisce l'equilibrata presenza dei due generi non solo alla pienezza della rappresentanza democratica, «Organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale (il che risulta persino più grave in organi i cui componenti non siano eletti direttamente, ma nominati)»; ma anche alla efficacia di funzionamento dell'organo, «risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità,» in quanto tale funzionalità potrebbe risultare compromessa dalla mancanza «dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato»⁵².

Lo scenario, dunque, non è quello del conflitto tra i due principi, dell'intralcio dell'uno rispetto all'altro, ma è quello della reciproca integrazione e della comune partecipazione all'obiettivo della funzionalità e del migliore esercizio dell'azione pubblica.

Si tratta di una configurazione sicuramente più in armonia con il tessuto costituzionale, che sembra non dare ragione alla soluzione del Presidente della giunta regionale siciliana, di sostituire i due assessori dimissionari, un uomo e una donna, con due uomini, e di nominare successivamente una donna in esito alle dimissioni di un altro assessore, soluzione legata, come già ricordato, al differimento alla XVIII legislatura dell'entrata in vigore della previsione dell'art.

⁴⁹ Tar Lazio, sez. II, sentenza 25 luglio 2011, n. 6673.

⁵⁰ Tar Sicilia n. 2744/2021, Diritto, punto 4.2.

⁵¹ Tar Lazio n. 6673/2011, Diritto, p. 15. Testualmente si legge: «d'equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica», p. 15-16.

⁵² Tar Lazio n. 6673/2011, Diritto, p. 15.

3.1 l. reg. n. 26/2020 e che per il Tar Sicilia «*appare ragionevole e coerente (con tutti i principi costituzionali), evitando di intervenire su un assetto politico-amministrativo già consolidato e formatosi sotto la attuale legislatura*»⁵³.

Sotto questo profilo, poi, vi è un altro aspetto da evidenziare, cioè l'incertezza mostrata dal giudice amministrativo rispetto ai tempi di vigenza della disposizione dell'art. 3.1 della l. reg. n. 26/2020.

Se, infatti, in un primo momento si afferma che questa è rinviata alla XVIII legislatura e, pertanto, non è possibile chiederne applicazione oggi, ovvero nel corso della XVII legislatura⁵⁴, successivamente si dice che nella attuale legislatura la quota di un terzo prevista dall'art. 3.1 viene rispettata, poiché dei tre assessori subentrati alla precedente composizione uno è di sesso femminile⁵⁵. Quindi appare controversa la posizione del giudice amministrativo rispetto alla vigenza immediata o meno della disposizione dell'art. 3.1 l. reg. n. 26/2020.

Infine, la quota di un terzo degli assessori, da assegnare al genere meno rappresentato, viene riferita esplicitamente agli avvicendamenti successivi alla prima composizione, come prova della *buona volontà* dell'amministrazione regionale siciliana, ammettendo, come sembra, una sorta di applicazione parziale anticipata della disposizione, senza che ciò trovi riferimento in alcun testo normativo né in alcun orientamento giurisprudenziale⁵⁶.

7. *Ancora un lungo cammino per dare effettività al principio delle pari opportunità?*

Ciò che resta sullo sfondo è la vera questione che il giudice amministrativo siciliano non sembra aver voluto affrontare, cioè quella dell'effettività e cogenza immediate del principio delle pari opportunità, senza la necessità di alcuna mediazione del legislatore, sia esso nazionale o regionale.

⁵³ Tar Sicilia n. 2744/2021, Diritto, punto 5.

⁵⁴ Tar Sicilia, n. 2744/2021, Diritto, punto 4.1.

⁵⁵ Tar Sicilia, n. 2744/2021, Diritto, punto 4.3, 5.

⁵⁶ Un altro aspetto che merita attenzione è poi quello della qualificazione degli effetti del giudizio in via principale, ex art. 127 Cost. Risulta singolare che il Tar Sicilia affermi che «appare anche significativo che la legge regionale in argomento, nella parte in cui dispone di differire l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della l. reg. n. 26/2020 alla prossima legislatura, non risulta essere stata impugnata dallo Stato dinnanzi alla Corte costituzionale nei sessanta giorni dalla sua pubblicazione», Diritto, punto 5. Una simile affermazione, infatti, rischia di caricare il giudizio in via principale, e in questo caso la sua mancata attivazione da parte dello Stato, di una connotazione che, a modesto avviso di chi scrive, esso non possiede: una sorta di effetto preclusivo rispetto a futuri controlli di costituzionalità da attivare in via incidentale. Ciò potrebbe compromettere il carattere successivo del controllo di costituzionalità accolto dalla nostra Costituzione (con l'unica eccezione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria), rivestendo quasi la legge regionale, non impugnata in via principale nei termini dell'art. 127 Cost., di una certificazione di conformità alla Costituzione.

Qui, forse, il tribunale amministrativo siciliano avrebbe potuto mostrare una maggiore apertura. Infatti, ammesso pure che le previsioni dell'art. 1.2 e 3 della l. reg. n. 26/2020 non lascino spazio a dubbi riguardo al momento di entrata in vigore di quanto stabilito dal successivo art. 3, e cioè la XVIII legislatura, vi era comunque la possibilità di guardare all'art. 51.1 Cost., che, come si è cercato di argomentare nelle pagine precedenti, viene già rivestito della qualità di principio immediatamente precettivo e vincolante.

In sostanza, senza bisogno di discettare sui contenuti della l. reg. n. 26/2020 e sui suoi tempi di applicazione, si sarebbe potuto riflettere direttamente e prima di ogni altra cosa sulla Costituzione.

E se il giudice siciliano non avesse ritenuto di poter accedere alla posizione sostenuta in più sedi dai giudici amministrativi di pari o superiore grado⁵⁷, avrebbe sempre potuto scegliere la via dell'incidente di costituzionalità, già battuta dal Consiglio di Stato proprio nel corso di quest'anno, chiedendo al giudice costituzionale di fare chiarezza sulla natura del principio e dando, così, coerente sviluppo a quanto disseminato nelle decisioni 39 del 2005, 49 del 2010 e 81 del 2012.

Per questa via si sarebbe contribuito a quel processo di costruzione *incrementale* dei principi delle costituzioni democratiche, che le rende vitali e attuali, e si sarebbe allontanata la fastidiosa e ripetuta sensazione di un uso dello Statuto siciliano in funzione difensiva, come barriera che va sempre e comunque opposta a qualunque possibilità di cambiamento.

⁵⁷ Anche il Tar Lazio, nella decisione citata n. 6673/2011 afferma che «Al di là dei diversi approcci interpretativi, quel che al Collegio appare fuor di dubbio è che, anche a seguito della riforma dell'art. 51 introdotta con la legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, il nostro ordinamento costituzionale pone il riequilibrio fra donne e uomini in generale e il principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza, in particolare, come valori fondanti del nostro sistema ordinamentale, e che in detto contesto costituzionale si colloca il trend normativo che in questi ultimi anni, a livello sia primario che secondario, si caratterizza per l'introduzione di numerose prescrizioni orientate all'attuazione dell'obiettivo delle pari opportunità. Prescrizioni quindi che, a prescindere dalla possibilità di intendere il principio costituzionale come meramente programmatico invece che come immediatamente precettivo e cogente (la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, partendo dalla sentenza n. 422 del 1995 fino ad arrivare alla sentenza n. 4 del 2010 appare evolversi decisamente nel senso dell'effettività e del carattere cogente delle norme sulla parità di genere), trovano legittimazione formale e sostanziale piena nel tessuto costituzionale.», Diritto, p. 14.

Abstract

In questo breve scritto si analizza il difficile percorso per riconoscere effettività al principio delle pari opportunità, sancito dall'art. 51 Cost., nel nostro ordinamento costituzionale. Partendo dall'apertura della Corte Costituzionale espressa nella sentenza n. 4 del 2010, saranno esaminate alcune pronunce dei giudici amministrativi, di primo e secondo grado, che hanno assunto posizioni diverse sul tema dell'effettività del principio delle pari opportunità, fino all'ordinanza n. 4294 del 2021 del Consiglio di Stato, che ha sollevato una questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale, sulla base della "natura immediatamente precettiva e non meramente vincolante" dell'art. 51 Cost.

Observations on the principle of equal opportunities effectiveness

The aim of this brief paper is to analyse the path to achieving gender balance (provided by Art. 51 of the Italian Constitution) in the Italian constitutional system. Departing from the Italian Constitutional Court judgement no. 4/2010, various Italian administrative court decisions will be examined. In addition, the recent Italian State Council judgement no. 4294/2021 will also be analysed: it declared that the gender balance principle is immediately mandatory and it does not need to be given legal effect by Parliament.